



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE E SCOPI)

Con l'Assemblea del 07.10.94 è stata costituita a Bolzano una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, che ha assunto la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Dribbling" detta altrimenti nel testo "Associazione".

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, l'emblema, i servizi e le strutture dell'Associazione per scopi che non siano quelli previsti dallo Statuto sociale.

Finalità dell'Associazione è di promuovere ed attuare tra gli associati, nell'ambito delle proprie possibilità finanziarie, attività sportive culturali e promozionali aventi comunque come oggetto primario lo sport, nelle varie discipline olimpiche con facoltà di assumere iniziative per attività e servizi di carattere collettivo a favore delle generalità dei Soci.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva.

Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione può altresì organizzare in proprio o in collaborazione con gruppi e associazioni sportive, enti pubblici e privati, enti di propaganda e/o federazioni sportive, manifestazioni o corsi di specializzazione atti a migliorare e a diffondere lo sport.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni o Enti di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali

provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Le persone che agiscono a nome e per conto dell'Associazione sono responsabili personalmente delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 2 (SOCI)

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle Federazioni e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Soci.

In caso di minorenni il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'affiliazione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti del successivo art. 7.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

ARTICOLO 3 (DECADENZA DEI SOCI)

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. I Soci nei cui confronti sia stata deliberata dal C.D. dell'Associazione la decadenza o la radiazione (comunicata con raccomandata R.R.) possono ricorrere contro il provvedimento entro 30 gg. dalla data di comunicazione.
- D. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Il giudizio finale è insindacabile.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

ARTICOLO 4 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 5 (ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA)

L'Assemblea Generale Ordinaria è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Come tale esamina, discute su tutte le proposte inerenti il raggiungimento degli scopi statutari. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

- L'Assemblea Ordinaria dell'Associazione ha luogo di norma nel mese di febbraio di ogni anno ed è convocata dal Presidente dell'Associazione, d'intesa con il Consiglio Direttivo.
- Sono argomenti obbligatori dell'Assemblea Ordinaria: la relazione morale e tecnica, la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio preventivo.



- L'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente dell'Associazione ed i componenti del Consiglio Direttivo ogni due anni. L'Assemblea elegge inoltre i Revisori dei Conti.
- La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con invito scritto (a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax) da inviare ai Soci, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, data luogo e ora, almeno 8 gg. prima. L'Ordine del Giorno dell'Assemblea è stabilito dal Consiglio Direttivo, i Soci possono farvi inserire determinati argomenti purché sia presentata per iscritto, o mezzo lettera raccomandata, da almeno 5 Soci, 5 gg. prima del giorno stabilito per l'Assemblea. Contemporaneamente l'Ordine del Giorno deve venire affisso all'Albo Sociale.
- Qualora il Presidente dell'Associazione non provvedesse alla convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, nei tempi prescritti, l'Assemblea potrà venir convocata dai due terzi del Consiglio Direttivo.
- Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
- L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
- Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
- Nell'Assemblea sono ammesse deleghe, in numero non superiore a due per ciascuno dei Soci e non superiore a uno per ciascun componente del Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti o rappresentati con diritto di voto.
- L'Assemblea può conferire cariche onorarie su proposta del Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il proprio Segretario e se necessario due scrutatori fra i Soci maggiorenni. Di ogni Assemblea va redatto il Verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due eventuali scrutatori.



ARTICOLO 6 (ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA)

- L'Assemblea Straordinaria è regolata con le stesse modalità per l'Assemblea Ordinaria salvo quanto di seguito prescritto e deve aver luogo entro 30 gg. dall'evento che l'ha determinata. E' convocata dal Presidente, oltre che di sua iniziativa, anche su richiesta scritta di almeno due terzi del componente il Consiglio Direttivo, o da almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.
- L'Assemblea Straordinaria delibera su modifiche allo Statuto, su casi di decadenza di uno o più organi, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori o su motivate circostanze aventi carattere eccezionale.
- L'Assemblea Straordinaria non può deliberare su altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.
- Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono valide quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno due terzi dei Soci effettivi. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati con diritto di voto.
- Per la deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei Soci presenti o rappresentanti con diritto di voto.
- Nell'Assemblea Straordinaria sono ammesse deleghe in numero non superiore a due per i Soci ed a uno per i componenti il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 (IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO)

- L'Associazione Sportiva Dilettantistica Dribbling è retta da un Direttivo composto dal Presidente e da altri sei Consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci con diritto di voto. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Gli eletti rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
- Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità

ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente.
- Potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga fatta richiesta da due quinti dei Consiglieri e del Collegio dei Revisori.
- Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) esaminare la domanda di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
 - b) adottare provvedimenti disciplinari;
 - c) delibera sugli indirizzi delle attività dell'Associazione, nonché il programma sportivo e sociale;
 - d) redigere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo entro il 31 gennaio di ogni anno da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, cura gli affari di ordine amministrativo, determina l'entità del canone sociale;
 - e) deliberare su tutti gli atti relativi ad eventuale acquisizione ed alienazione di beni immobili e di beni mobili di particolare rilevanza economica, alla promozione e conduzione di azioni giudiziarie di ogni ordine e grado di competenza civile e generale;
 - f) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei soci e convocare Assemblee Straordinarie quando lo reputi necessario e ne venga fatta richiesta a norma degli art. 5 e 6;
 - g) approvare il programma tecnico ed economico delle varie discipline sportive;
 - h) decidere tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i soci e che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - l) avvalersi di collaboratori esterni stabilendone compensi, diritti e doveri;
 - m) vigilare sullo Statuto e controllarne la corretta applicazione;
 - n) il Presidente dirige la Società e ne è Legale Rappresentante in ogni evenienza. In caso di momentanea assenza o impedimento del Presidente ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato, assume le sue funzioni il Vice Presidente;
 - o) il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate dal bilancio e non approvate dall'Assemblea Ordinaria o Straordinaria;
 - p) il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo, controlla l'attività finanziaria ed amministrativa delle attività nelle varie sezioni, tiene l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione;
 - q) il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, dura in carica due anni (come il Consiglio Direttivo) e può essere confermato senza limiti di mandati;

Per le obbligazioni sociali il Presidente ed il Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidamente verso terzi in particolare il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo che hanno agito a nome e per conto dell'Associazione, gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

ARTICOLO 8 (DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 9 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

Il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, comprende tre componenti di età maggiore degli anni diciotto i quali provvedono a nominare, in occasione della loro prima riunione, il Presidente del Collegio.

Il Presidente del Collegio dei Revisori assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il Collegio esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed appronta la relazione che correda il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Rileva irregolarità amministrative comunicandole al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione.

Nell'elezione è ammessa la presentazione di liste.

I revisori durano in carica due anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o decadenza il revisore sarà sostituito dal primo dei non eletti.

ARTICOLO 10 (IL RENDICONTO)



Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 11 (ESERCIZIO FINANZIARIO)

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

ARTICOLO 12 (ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE)

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, da sponsorizzazioni tecniche e commerciali, dagli importi relativi ad eventuali avanzi di gestione che verranno ricompresi nel bilancio di esercizio successivo a quello del relativo accertamento approvato dall'Assemblea dei Soci, da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione, previsto dalle norme statutarie e con esse compatibili.

Tutti i beni dell'Associazione sono proprietà indivisibile di tutti i Soci; costituiscono il "patrimonio" dell'Associazione stessa e devono essere utilizzati soltanto per il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo Statuto.

Il Patrimonio e gli altri beni comunque in uso all'Associazione non possono essere destinati a fini diversi da quelli previsti dal presente Statuto.

Gli inventari delle attrezzature e dei mobili esistenti presso l'Associazione, aggiornati periodicamente, debbono essere tenuti a disposizione presso l'Associazione.

Nel predisporre il piano annuale di ripartizione degli stanziamenti previsti dall'art. 7 dello Statuto, l'Associazione dovrà tenere conto delle spese previste per il proprio funzionamento.

ARTICOLO 13 (ONERI E SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE)

Le prestazioni del personale esterno di cui al punto "I" dell'articolo 7, nonché ogni onere e spesa relativi ai locali, attrezzature e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono a totale carico dell'Associazione medesima.

Per l'uso del proprio automezzo (su autorizzazione del Presidente) sono riconosciute le tariffe stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 (DISCIPLINE SPORTIVE)

Il Consiglio Direttivo con apposita riunione delibera a maggioranza qualificata la formazione nell'ambito dell'Associazione di settori operanti nelle varie discipline sportive Olimpiche e socio culturali. Detti settori prendono la denominazione dell'Associazione e dovranno disporre di una propria autonomia gestionale e finanziaria. I vari settori devono favorire la collaborazione tecnica e organizzativa dell'Associazione, al fine di razionalizzare i costi, migliorarne l'organizzazione e poter reperire tecnici idonei al miglioramento generale del tasso tecnico degli atleti ed amatori.

ARTICOLO 15 (RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI)

Il Presidente con cadenza annuale convoca e presiede riunioni degli atleti/e - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici - tesserati e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti/e e del rappresentante dei tecnici.

I Rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle rispettive Federazioni, per il costante aggiornamento degli atti federali.

ARTICOLO 16 (MODIFICHE DELLO STATUTO)

Eventuali modifiche al testo dello Statuto potranno essere apportate previa delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza relativa e successiva approvazione dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea Straordinaria regolarmente convocata e costituita.

ARTICOLO 17 (DURATA DELL'ASSOCIAZIONE)

La durata dell'Associazione non ha limiti, salvo specifica richiesta di scioglimento come previsto dall'articolo 18 dello Statuto.

ARTICOLO 18 (SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto.

In tal caso con la delibera di scioglimento dovrà venir eletto un Comitato dei Liquidatori composto da membri scelti anche fra persone estranee all'Associazione ai quali dovranno essere conferiti necessari poteri per poter provvedere alla liquidazione di tutte le attività e passività.

Terminata la liquidazione il Comitato dei Liquidatori dovrà sottoporre all'Assemblea dei Soci entro 90 gg. un bilancio finale per ottenere l'approvazione e deliberare in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione dell'eventuale patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione senza scopo di lucro che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Se invece il bilancio finale emergesse un disavanzo finanziario l'onere risultante verrà equamente ripartito fra i Soci membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 (DISPOSIZIONI GENERALI)

Il presente Statuto dovrà essere firmato dal Presidente dell'Associazione. Per tutto quanto non contemplato sul presente Statuto vigono rispettivamente gli Statuti e i Regolamenti delle Federazioni di appartenenza dei settori sportivi, e le norme del Codice Civile della Repubblica Italiana.

A.S.D. DRIBBLING
VIA GUTENBERG, 6 – 39100 BOLZANO
TEL.. 0471 / 202034 – FAX 0471 / 202620
www.dribblingbz.it • e-mail: info@dribblingbz.it
P.I. C.F. 01547470219



20/12/05

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLZANO
AGENTUR DER EINKOMMEN - AMT VON BOZEN

Registrato in data odierna
Registriert mit heutigem Datum

al N.

unter Nr. 000684

Serie 3

Esatti € 172,13 Euro Centosettantadue/13

Eingezahlt € 172,13 Euro Hundertzweiundsiebzig/13

Per IL DIRETTORE - Für DEN DIREKTOR
(Fernando Castrignano)
LA CAPO AREA SERVIZI
DIE LEITERIN DES DIENSTBEREICHS
(Monica Facchini)

